



COMUNE DI PORPETTO

***REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA
LOCALE IMMOBILIARE AUTONOMA - ILIA***

Anno 2023
Approvato con delibera di C.C. n. 10 del 15.03.2023

INDICE

- Articolo 1 - Oggetto**
- Articolo 2 - Determinazione dei valori venali per le aree fabbricabili**
- Articolo 3 - Aree fabbricabili divenute inedificabili**
- Articolo 4 - Abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari**
- Articolo 5 - Riduzione d'imposta per immobili inagibili ed inabitabili**
- Articolo 6 - Esenzione d'imposta**
- Articolo 7 - Periodicità e versamenti ILIA**
- Articolo 8 - Differimento del termine di versamento**
- Articolo 9 - Dichiarazione**
- Articolo 10 - Scadenza ed arrotondamento del versamento**
- Articolo 11 - Versamenti minimi**
- Articolo 12 - Interessi moratori**
- Articolo 13 - Rimborsi e compensazioni**
- Articolo 14 - Accertamento esecutivo**
- Articolo 15 - Rateizzazione**
- Articolo 16 - Esimente della sanzione tributaria**
- Articolo 17 - Funzionario responsabile**
- Articolo 18 - Disposizioni transitorie**
- Articolo 19 - Entrata in vigore e norme di rinvio**

Articolo 1 - Oggetto

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'applicazione dell'imposta locale immobiliare autonoma (ILIA), ai sensi dell'art. 15 della legge regionale 14 novembre 2022, n. 17 (Istituzione dell'imposta locale immobiliare autonoma (ILIA)).
2. Per quanto non disciplinato dal presente regolamento, si applicano le disposizioni contenute nella legge regionale del 14 novembre 2022, n. 17.

Articolo 2 - Determinazione dei valori venali per le aree fabbricabili

1. Ai sensi dell'art. 7, comma 6, della legge regionale 17/2022, la Giunta Comunale approva periodicamente con propria deliberazione, e comunque non oltre dieci anni, una perizia di stima del valore venale in comune commercio delle aree edificabili. Per la redazione della perizia di stima, il comune si avvale di un tecnico abilitato, competente per materia, iscritto ad un ordine professionale.
2. Nella perizia di stima possono essere previste delle casistiche di riduzione del valore imponibile qualora, la capacità edificatoria fosse compromessa, ad esempio, per ridotte dimensioni del lotto, per la sua particolare configurazione topografica o per la presenza di vincoli fisici o urbanistici.
Nel caso in cui il lotto, a cui è attribuito un ridotto valore venale in comune commercio, sia annesso ad altra area e sia oggetto di edificazione, dalla data di inizio dei lavori verrà attribuito il valore venale in comune commercio senza applicazione di riduzioni.
3. La determinazione dei valori minimi in comune commercio delle aree edificabili, ha lo scopo di limitare il potere di accertamento del Comune, unitamente all'obiettivo di ridurre al massimo il contenzioso tributario. Qualora il contribuente abbia versato l'imposta applicando una base imponibile pari a quella stabilita dalla giunta comunale, si procederà ad accertamento dell'eventuale maggior imposta dovuta solo se emergesse, da un atto pubblico o da una perizia asseverata relativa all'immobile cui l'imposta riferisce, un valore venale in comune commercio superiore a quanto stabilito dalla giunta comunale.
4. Nel caso di omessa o infedele denuncia di area edificabile, il valore di accertamento è pari a quello deliberato ai sensi del comma 1, o se maggiore, a quello risultante da atto pubblico o perizia di stima asseverata.
5. Qualora l'imposta sia stata versata sulla base di un valore superiore a quello predeterminato dalla Giunta Comunale, non si darà luogo al rimborso, salve le ipotesi di errore debitamente documentato.
6. Per l'anno di imposta 2023, e fino all'adozione della delibera di cui all'art. 2, comma 1, del presente Regolamento, si applica, nella determinazione dei valori venali in comune commercio per le aree edificabili, la perizia di stima adottata con delibera di Giunta Comunale n.ro 24 del 29/04/2013.

Articolo 3 - Aree fabbricabili divenute inedificabili

1. Su richiesta dell'interessato, il funzionario responsabile dispone il rimborso dell'imposta pagata, a decorrere dal 1° gennaio 2023, per le aree divenute inedificabili a seguito di approvazione definitiva di varianti agli strumenti urbanistici generali o attuativi oppure per vincoli imposti da leggi nazionali o regionali, successivamente al pagamento dell'imposta. Il diritto al rimborso è riconosciuto a condizione che non vi sia stata o non vi sia in atto alcuna utilizzazione edificatoria, neppure abusiva, dell'area interessata o di una sua parte, a prescindere dagli eventuali provvedimenti amministrativi adottati in merito all'abuso.

2. Il rimborso è pari alla differenza tra l'imposta versata sul valore venale dell'area edificabile e l'imposta che sarebbe dovuta sulla base del reddito dominicale del terreno.
3. Il rimborso compete per non più di cinque periodi d'imposta, durante i quali il tributo sia stato corrisposto sulla base del valore dell'area edificabile.
4. La relativa istanza di rimborso deve essere presentata, a pena di decadenza, entro cinque anni dalla data in cui l'area è divenuta inedificabile ai sensi del comma 1 del presente articolo.

Articolo 4 – Abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari

1. Si considera abitazione principale l'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare. Allo stesso regime dell'abitazione soggiacciono le eventuali pertinenze, limitatamente ad una unità classificata in ciascuna delle categorie C/2, C/6 e C/7, anche se accatastata unitamente all'abitazione.

Articolo 5- Riduzione d'imposta per immobili inagibili ed inabitabili

1. La base imponibile è ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono tali condizioni.
2. L'inagibilità deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente e simile), non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria, bensì con interventi di restauro e risanamento conservativo e/o ristrutturazione edilizia, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettere c) e d) del DPR 6 giugno 2001, n. 380.
3. Se il fabbricato è costituito da più unità immobiliari, catastalmente autonome o anche con diversa destinazione, la riduzione è applicata alle sole unità immobiliari dichiarate inagibili o inabitabili.
4. Lo stato di inabitabilità o di inagibilità può essere accertato:
 - a) da parte dell'Ufficio tecnico comunale, con spese a carico del possessore, che allega idonea documentazione alla dichiarazione;
 - b) da parte del contribuente, mediante presentazione di una dichiarazione sostitutiva ai sensi D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti la dichiarazione di inagibilità o inabitabilità del fabbricato da parte di un tecnico abilitato, con espresso riferimento ai requisiti di cui al comma 2.
5. In ogni caso, la riduzione prevista al comma 1 si applica dalla data in cui è stata accertata l'inabitabilità o l'inagibilità da parte dell'Ufficio tecnico comunale, ai sensi del comma 4, lettera a), ovvero dalla data di presentazione della dichiarazione sostitutiva, ai sensi del comma 4, lettera b).
6. La cessata situazione di inagibilità o inabitabilità deve essere dichiarata al Comune.

Articolo 6 – Esenzione di imposta

1. Sono esenti dall'imposta, per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte:
 - a) l'abitazione principale o assimilata, come definite dall'art. 4, comma 1, lettere a) e b) della L.R. 17/2022, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9;

- b) gli immobili posseduti, nel territorio della regione, dallo Stato, dalla Regione Friuli Venezia Giulia e dai Comuni della regione, nonché dalle forme associative tra Enti locali della regione dotate di personalità giuridica, dai consorzi tra Enti locali e dagli Enti del Servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente a scopi istituzionali;
 - c) i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;
 - d) i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'art. 5 bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601 (Disciplina delle agevolazioni tributarie);
 - e) i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purchè compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze;
 - f) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle Organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
 - g) gli immobili posseduti ed utilizzati dai soggetti di cui all'art.7, comma 1, lettera i), del D.Lgs.vo 30/12/1992, n.504 (Riordino della finanza degli enti territoriali, a norma dell'art.4 della legge 23/10/1992, n.421), e destinati esclusivamente allo svolgimento, con modalità non commerciali, delle attività previste nella medesima lettera i); si applicano, altresì, le disposizioni di cui all'art. 91 bis del d.l. 24/01/2012, n.1 (Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività), convertito, con modificazioni, dalla legge 24/03/2012 n. 27, nonché il regolamento di cui al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 19/11/2012, n. 200;
 - h) i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finchè permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;
 - i) gli immobili dati in comodato gratuito registrato al Comune o altro ente territoriale, destinati esclusivamente all'esercizio dei rispettivi compiti istituzionali o statutari;
 - j) i fabbricati dati in comodato gratuito registrato ad enti non commerciali ed esclusivamente utilizzati per lo svolgimento con modalità non commerciali delle attività previste nella lettera i) dell'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, a condizione che dette attività siano comprese negli scopi statutari degli enti stessi;
 - k) i fabbricati ad uso abitativo oggetto di ordinanze di inagibilità e di fatto non utilizzati a causa di fenomeni di pericolosità di natura geologica, idrogeologica, fino al perdurare dello stato di inagibilità. L'esenzione è subordinata alla presentazione della dichiarazione, di cui al successivo art. 9, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si verificano i presupposti per l'esenzione medesima, completa di documentazione probatoria.
2. Sono altresì esenti dall'imposta i terreni agricoli, come di seguito qualificati:
- a) posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'art.1 del decreto legislativo 99/2004 iscritti alla previdenza agricola, comprese le società agricole di cui all'art.1, comma 3, del citato decreto legislativo 99/2004, indipendentemente dalla loro ubicazione;
 - b) a immutabile destinazione agrosilvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusufruttabile.

Articolo 7 – Periodicità e versamenti dell'ILIA

1. L'imposta è dovuta, da ciascun contribuente in ragione della propria quota di possesso, applicando alla base imponibile l'aliquota corrispondente annualmente deliberata.
2. L'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali il possesso si è protratto; a tal fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per più della metà dei giorni di cui il mese è composto, è computato per intero. Il giorno del trasferimento del possesso si computa in capo all'acquirente e

l'imposta del mese di trasferimento resta interamente a suo carico nel caso in cui i giorni del possesso risultino uguali a quelli del cedente.

3. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
4. L'imposta annua dovuta deve essere versata, in autoliquidazione, per l'anno in corso in due rate di pari importo, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre. Il versamento dell'intero importo dovuto, può essere effettuato in un'unica soluzione, entro il 16 giugno dell'anno stesso.
5. Il versamento della prima rata è pari all'imposta dovuta per il primo semestre applicando l'aliquota e la detrazione dei dodici mesi dell'anno di imposta precedente. Il versamento della rata di saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno è eseguito a conguaglio, sulla base delle aliquote risultanti dal prospetto delle aliquote pubblicato nel sito internet del dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze, alla data del 28 ottobre di ciascun anno.
6. Gli enti non commerciali effettuano il versamento in tre rate, di cui le prime due, di importo pari ciascuna al 50 per cento dell'imposta complessivamente corrisposta per l'anno precedente, devono essere versate nei termini del 16 giugno e 16 dicembre dell'anno di riferimento, mentre il conguaglio dell'imposta complessivamente dovuta deve essere versato entro il 16 giugno dell'anno successivo a quello cui si riferisce il tributo. Gli enti non commerciali eseguono i versamenti del tributo con eventuale compensazione dei crediti maturati nei confronti dello stesso Comune risultanti dalle dichiarazioni presentate successivamente al 1° gennaio 2020.
7. Per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa, il curatore fallimentare o il commissario liquidatore, entro tre mesi dalla data del decreto di trasferimento degli immobili, devono eseguire il versamento delle imposte dovute per gli stessi immobili per il periodo di durata dell'intera procedura concorsuale. Nel caso di mancato pagamento nei termini previsti e qualora l'immobile sia stato venduto, si procederà con il reclamo ex art.36 L.F.
8. Per i beni immobili sui quali sono costituiti diritti di godimento a tempo parziale, di cui all'art. 69, comma 1, lettera a), del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, il versamento è effettuato da chi amministra il bene.
9. Per le parti comuni dell'edificio indicate nell'art. 1117, num. 2 del codice civile, che sono accatastate in via autonoma, come bene comune censibile, nel caso in cui venga costituito il condominio, il versamento dell'imposta deve essere effettuato dall'amministratore del condominio per conto di tutti i condomini.
10. Il versamento dell'imposta, è effettuato esclusivamente utilizzando il mod. F24, secondo le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate, ovvero tramite apposito bollettino postale al quale si applicano le disposizioni di cui all'art. 17 del D.Lgs. 241/1997, in quanto compatibili, nonché attraverso la piattaforma di cui all'art. 5 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al D.Lgs. 7 marzo 2005, n.82, e con altre modalità previste dallo stesso codice.

Articolo 8 – Differimento del termine di versamento

1. Nel caso di decesso del contribuente avvenuto nel primo semestre dell'anno, gli eredi possono effettuare il versamento in acconto, sia con riferimento all'imposta dovuta dal *de cuius* sia a quella dovuta dagli eredi, relativa agli immobili pervenuti in successione, entro il termine di versamento previsto per il saldo d'imposta. Nel caso di decesso avvenuto nel secondo semestre dell'anno, gli eredi possono effettuare il versamento a saldo, sia con riferimento all'imposta dovuta dal *de cuius* sia a quella dovuta dagli eredi, relativa agli immobili pervenuti in successione, entro il termine previsto per l'acconto d'imposta relativo all'anno successivo.
In alternativa, è considerato regolarmente eseguito il versamento effettuato dagli eredi entro 30 giorni dalla data di presentazione, entro i termini di legge previsti, della

dichiarazione di successione, dandone tempestiva comunicazione all'Ufficio tributi del Comune.

2. Con deliberazione della Giunta comunale i termini ordinari di versamento dell'imposta possono essere differiti per i soggetti passivi interessati da gravi calamità naturali, gravi emergenze sanitarie e altri gravi eventi di natura straordinaria, anche limitatamente a determinate aree del territorio comunale.

Articolo 9 – Dichiarazione

1. I soggetti passivi devono dichiarare gli immobili posseduti mediante presentazione, anche in via telematica, di una dichiarazione entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta.
2. Nella dichiarazione è individuato il primo fabbricato ad uso abitativo, diverso dall'abitazione principale o assimilata di cui all'art. 4 della L.R. 17/2022, qualora il soggetto passivo ne possieda più di uno e agli stessi si applichino aliquote diverse ai sensi dell'art. 9, commi 2 e 3, della L.R. 17/2022. In assenza di detta individuazione il comune applica a tutti i fabbricati ad uso abitativo diversi dall'abitazione principale o assimilata l'aliquota di cui all'art. 9, comma 3, della L.R. 17/2022.
3. Con decreto del direttore centrale della struttura regionale competente sono individuati i casi in cui la dichiarazione è presentata e sono approvati i modelli di dichiarazione e le relative istruzioni.
4. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta.
5. Nelle more dell'adozione del citato decreto del direttore centrale della struttura competente, i soggetti passivi continuano a presentare i modelli di dichiarazione IMU approvati con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze nei casi previsti. I medesimi modelli sono utilizzati anche per attestare la strumentalità dei fabbricati ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera b) e dell'art. 18, comma 2, nonché per indicare il fabbricato ad uso abitativo di cui al comma 2, della L.R. 17/2022.
6. Rimangono ferme le dichiarazioni già presentate ai fini IMU in quanto compatibili.
7. Nel caso di più soggetti passivi tenuti al pagamento dell'imposta su un medesimo immobile, può essere presentata dichiarazione congiunta; per gli immobili indicati nell'art. 1117, n.2) del codice civile oggetto di proprietà comune, cui è attribuita o attribuibile una autonoma rendita catastale; la dichiarazione deve essere presentata dall'amministratore del condominio per conto dei condomini.
8. Per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa il curatore o il commissario liquidatore, entro novanta giorni dalla data della nomina, deve presentare al Comune di ubicazione degli immobili una dichiarazione attestante l'avvio della procedura.

Articolo 10 – Scadenza ed arrotondamento del versamento

1. Qualora l'ultimo giorno utile ai fini del tempestivo versamento ricada nella giornata di sabato, domenica o altro giorno festivo, il pagamento si intende regolarmente effettuato se eseguito il primo giorno successivo non festivo.
2. Il versamento dell'importo dovuto in fase di riscossione volontaria, ovvero a seguito di accertamento, deve essere effettuato con arrotondamento all'euro, per difetto se la frazione è fino a 49 centesimi, per eccesso se è superiore a detto importo.

Articolo 11 - Versamenti minimi

1. L'imposta non è dovuta qualora essa sia uguale o inferiore a 12 euro. Tale importo si intende riferito all'imposta complessivamente dovuta per l'anno e non alle singole rate di acconto e di saldo.

Articolo 12 – Interessi moratori

1. Sulle somme dovute a titolo di imposta locale immobiliare autonoma a seguito di violazioni contestate si applicano gli interessi moratori pari al tasso legale. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

Articolo 13 – Rimborsi e compensazione

1. Sulle somme da rimborsare è corrisposto l'interesse nella misura stabilita dall'articolo 12. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dalla data dell'eseguito versamento.
2. Non si dà luogo al rimborso di importi uguali o inferiori al versamento minimo di cui all'articolo 11.
3. Le somme da rimborsare possono, su richiesta del contribuente formulata nell'istanza di rimborso, essere compensate con gli importi dovuti dal contribuente al Comune stesso a titolo di imposta locale immobiliare autonoma. La compensazione è subordinata alla notifica del provvedimento di accoglimento del rimborso e con esso comunicata.
4. I versamenti eseguiti a partire dall'anno di imposta 2023 riferiti all'ILIA per i quali nei modelli di pagamento siano erroneamente riportati i codici tributo IMU, si considerano come regolarmente eseguiti e pertanto compensati d'ufficio con quanto dovuto nell'anno di riferimento.
5. L'obbligazione tributaria di importo non superiore ad euro mille può essere estinta, purché non sia intervenuta decadenza del diritto al rimborso, mediante compensazione tra credito e debito ILIA. Il contribuente che intende avvalersi della compensazione presenta apposita comunicazione, su modulo predisposto dal Comune, prima della scadenza del termine previsto per il versamento dell'imposta dovuta. Rimane impregiudicata la possibilità di accertamento a seguito della verifica delle comunicazioni presentate dal contribuente.

Articolo 14 – Accertamento esecutivo

1. L'attività di controllo è effettuata secondo le modalità disciplinate dalla legge n. 296 del 2006 e dalla legge n. 160 del 2019.
2. Nell'attività di recupero non si dà luogo ad emissione dell'avviso di accertamento esecutivo quando l'importo dello stesso, per imposta, sanzione ed interessi, non supera euro 30,00.- (trenta/00) con riferimento ad ogni periodo d'imposta, esclusa l'ipotesi di ripetuta violazione degli obblighi di versamento del tributo.

Articolo 15 – Rateizzazione

1. L'ente creditore o il soggetto affidatario, su richiesta del debitore, concede la ripartizione del pagamento delle somme dovute fino ad un massimo di 72 rate mensili, a condizione che il debitore versi in una situazione di temporanea ed obiettiva difficoltà.
2. La rateizzazione verrà concessa secondo il seguente schema:
 - Fino ad € 100,00 nessuna rateizzazione;
 - Da € 150,01 ad € 500,00 fino a 4 rate mensili;
 - Da € 500,01 ad € 3.000,00 da 5 a 12 rate mensili;
 - Da € 3.000,01 ad € 6.000,01 da 13 a 24 rate mensili;
 - Da € 6.000,01 ad € 20.000,00 da 25 a 36 rate mensili;
 - Oltre € 20.000,01 da 37 a 72 rate mensili.
3. In caso di comprovato peggioramento della situazione di difficoltà, la dilazione può essere prorogata una sola volta, per un ulteriore periodo e fino ad un massimo di 72 rate mensili, a condizione che non sia intervenuta decadenza.
4. Sulle rate successive alla prima si applicano gli interessi al saggio legale con maturazione giorno per giorno.
5. In caso di mancato pagamento, dopo espresso sollecito, di due rate anche non consecutive nell'arco di sei mesi nel corso della rateizzazione, il debitore decade automaticamente dal beneficio ed il debito non può più essere rateizzato, con la conseguente ripresa dell'azione di riscossione.

Articolo 16 – Esimente della sanzione tributaria

1. Non sono punibili, ai sensi dell'art. 6, comma 5, del D.Lgs. 472/1997 e del presente articolo, le violazioni per omesso, insufficiente o tardivo versamento commesse dai soggetti passivi interessati da gravi calamità naturali, gravi emergenze sanitarie e altri gravi eventi di natura straordinaria, anche limitatamente a determinate aree del territorio comunale, nonché in caso di dichiarazione dello stato di emergenza nazionale e/o internazionale.
2. L'esimente è riconosciuta a condizione che il versamento omesso o insufficiente avvenga entro e non oltre il termine di pagamento della rata successiva di acconto o saldo.

Articolo 17 – Funzionario Responsabile

1. L'ente, con delibera di Giunta Comunale, designa un funzionario a cui sono conferite le funzioni ed i poteri di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta locale immobiliare autonoma, compresa la sottoscrizione dei provvedimenti afferenti tale attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo.

Art. 18 – Disposizioni transitorie

1. Per l'anno di imposta 2023 e per gli effetti di cui all'art.9, comma 7 della L.R. 17/2022, si considerano in ogni caso fabbricati strumentali all'attività economica i fabbricati iscritti o suscettibili di essere iscritti nelle categorie:
 - A/10;
 - A/11, fermo restando quanto previsto dagli articoli 11, comma 1, lettera a) e 9, commi 2 e 3 della L.R. 17/2022;
 - Fabbricati del gruppo B, fermo restando quanto previsto dall'art. 11 della L.R. 17/2022;
 - C/1 – C/3 e C/5;

- Fabbricati del gruppo D, fermo restando quanto previsto dall'art. 9, comma 4 della L.R. 17/2022.
2. Per l'anno di imposta 2023, per i fabbricati diversi da quelli di cui al comma 1, resta ferma la facoltà di attestarne la strumentalità ai sensi dell'art.3, comma 1, lettera b) della L.R. 17/2022.
 3. Per l'anno di imposta 2023 la prima rata dell'imposta è pari alla metà di quanto versato a titolo di IMU per l'anno di imposta 2022 e per i soggetti di cui all'art.11, comma 1, lettera g) della L.R. 17/2022, le prime due rate dell'imposta sono pari ciascuna al 50 per cento dell'importo complessivamente corrisposto a titolo di IMU per l'anno 2022. Il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, è eseguito, a conguaglio, sulla base delle aliquote pubblicate ai sensi dell'art. 14, della L.R. 17/2022.

Articolo 19 – Entrata in vigore del regolamento e norme di rinvio

1. Il presente regolamento entra in vigore a decorrere dal primo gennaio 2023.
2. Per quanto non previsto e disciplinato dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di legge in materia vigenti e quelle relative all'imposta locale sugli immobili (IMU), così come previsto dall'art. 19 della L.R. 17/2022.
3. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa regionale, nazionale e comunitaria. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo per tempo vigente delle norme stesse.